



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 5/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Andrea Liberati Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 20924 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura

Regionale nei confronti del sig.:

- **Pierluigi PRESUTTI (c.f. PRSPLG63B10I804J)**, nato a Sulmona (AQ) il
10/02/1963, non costituito;

uditi all'udienza pubblica del 28 gennaio 2025, il magistrato relatore, Stefano

Grossi, il Procuratore Regionale Giacinto Dammicco, assente il convenuto;

con l'assistenza del segretario d'udienza, Sig. Carla Cicino.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione dell'08 agosto 2024 la Procura Regionale ha convenuto in
giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per
l'Abruzzo il sig. **Pierluigi PRESUTTI**, per essere condannato, in favore della
Regione Abruzzo, previo accertamento degli elementi integranti le fattispecie di
responsabilità erariale, al risarcimento del danno pari all'importo di **€ 25.000,00**

(euro venticinquemila/00).

Alla richiesta di condanna per il danno erariale segue la richiesta di condanna del convenuto al pagamento della miglior sorte tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data delle indebite attività esterne, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e spese di giudizio in favore dello Stato.

2. Di seguito una breve sintesi dei fatti.

La Procura erariale ha riferito che l'Avvocatura della Regione Abruzzo faceva pervenire una segnalazione di un possibile danno erariale derivante dall'erogazione in favore del Sig. Presutti Pierluigi di un finanziamento pubblico regionale per un progetto imprenditoriale mai completato.

Con la stessa segnalazione, venivano trasmessi, in copia, gli atti inerenti all'esercizio dell'azione penale a carico dell'imputato per il reato p. e p. dall'art. 316 ter c.p., nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 450/2019 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona.

A seguito di specifiche richieste istruttorie, la FIRA S.p.a. (Finanziaria regionale Abruzzese) trasmetteva una dettagliata relazione sulla vicenda.

Sulla base della documentazione acquisita, l'Attore pubblico ha indicato le seguenti evidenze probatorie:

- il suddetto Presutti Pierluigi era stato il destinatario di un finanziamento a titolo di "microimpresa costituenda", ricevendo l'erogazione della somma di € 10.000 (euro diecimila/00), mediante sottoscrizione, in data 09/11/2016, dell'Atto di Concessione e relativo Piano di ammortamento;

- il convenuto Presutti risultava non aver mai presentato alcuna documentazione relativa alle spese sostenute né, tanto meno, pagato alcun rateo relativo al

	finanziamento <i>de quo</i> ;	
	• a seguito di diffida di pagamento, ex art. 16, comma 6, dell’Avviso Pubblico da	
	parte di Abruzzo Sviluppo s.p.a. (oggi FIRA s.p.a.), avvenuta in data 07/12/2017	
	e successiva visura camerale estratta in data 14/12/2018, risultava un cambio di	
	indirizzo da parte del Presutti (da via provinciale Morronese n. 2 in Sulmona a via	
	Marselli n. 10 sempre in Sulmona) a seguito del quale veniva annotata	
	l’irreperibilità del medesimo. Sarebbe emerso in atti che il Presutti ricoprì	
	cariche come socio accomandatario della Società MOVIE ACTION di	
	PRESUTTI PIERLUIGI & C. Sas dal 06/10/2000 e sarebbe titolare della ditta	
	individuale Movie Action di Presutti Pierluigi, cancellata nel 2005.	
	Con sentenza n. 138/22, depositata in data 23.11.2022, all’esito del procedimento	
	penale già citato iscritto al 450/2019 R.G.N.R., il Tribunale di Sulmona dichiarava	
	l’imputato Sig. Presutti responsabile del reato p. e. p. dall’art. 316 bis c.p. e lo	
	condannava alla pena di anni 1 (uno) di reclusione, sentenza divenuta irrevocabile	
	il 24/02/2023.	
	Come risultante dalla Relazione istruttoria, di cui alla nota versata in atti prot. n.	
	1018 del 04.04.2023, Abruzzo Sviluppo S.p.a. (oggi FIRA s.p.a.), con nota datata	
	7/12/2017, inviava al beneficiario la diffida di pagamento, ex art. 16, comma 6,	
	dell’Avviso Pubblico, la cui notifica, avvenuta con raccomandata presso l’indirizzo	
	di residenza e la sede sociale indicata in sede di domanda, non andava a buon fine	
	per destinatario risultato “ <i>irreperibile</i> ”. Un successivo tentativo, avvenuto in data	
	31/10/2018 all’indirizzo indicato nella visura camerale estratta in data	
	14/12/2018, non andava a buon fine, in quanto il destinatario risultava	
	nuovamente irreperibile.	
	Allo stato non risulta essere stato restituito l’importo richiesto per un	
	- pag. 3 di 15 -	

	finanziamento pubblico regionale relativo ad un progetto imprenditoriale mai	
	completato.	
	3. Sulla base di tali risultanze istruttorie, la Procura erariale ha emesso atto di invito	
	a controdedurre, ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile, sottoscritto	
	in data 13/02/2024, con il quale è stato contestato al convenuto Presutti un danno	
	erariale costituito da tre diverse voci, ammontante complessivamente ad € 25.000 .	
	Il convenuto Presutti non ha depositato le proprie deduzioni e non ha chiesto di	
	essere sentito.	
	4. La Procura ha introdotto l'odierna azione di responsabilità amministrativa,	
	ritenendo sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa	
	a carico del sig. Pierluigi Presutti.	
	L'istruttoria condotta avrebbe consentito di affermare la penale responsabilità del	
	convenuto Presutti per il reato a lui ascritto sulla base delle risultanze investigative	
	dell'attività di indagine della Guardia di Finanza e degli accertamenti disposti dalla	
	stessa Regione Abruzzo che hanno accertato un'attività finalizzata ad acquisire le	
	rate di ammortamento del finanziamento, nonché l'inadeguatezza (per oggetto	
	non pertinente e consistenza) della fatturazione prodotta dal Presutti.	
	Ad avviso dell'Attore pubblico, le evidenze probatorie emerse in sede penale a	
	carico del sig. Pierluigi Presutti, come valutate nella sentenza di condanna n.	
	138/22, hanno comprovato la piena integrazione della fattispecie di cui all'art. 316	
	bis c. p., in quanto l'imputato, pur avendo ottenuto dalla Regione Abruzzo un	
	finanziamento di € 10.000 per la realizzazione di un progetto imprenditoriale	
	(acquisto macchina da presa 4K con accessori, focali, steadycam e carrello) facente	
	capo ai fondi FSE e gestito da Abruzzo Sviluppo (ora FIRA), non solo non ha	
	realizzato il progetto, ma non ha provveduto neanche al rimborso del	
	- pag. 4 di 15 -	

	finanziamento ricevuto, rendendosi infine irreperibile.	
	L'accertamento dei fatti descritti, corroborato dal giudicato penale, ha indotto la	
	Procura a ritenere la sussistenza della responsabilità per danno erariale del Presutti,	
	per aver ricevuto finanziamenti pubblici (nella specie, di pertinenza della Regione	
	attraverso la sua finanziaria), senza destinarli ai fini per i quali l'erogazione era	
	intesa.	
	A fronte di tale esborso disutile, la riferibilità del conseguente pregiudizio	
	economico apparirebbe da ricondurre alla condotta del suddetto, con	
	determinazione della sussistenza di un diretto nesso causale fra i due elementi,	
	poiché non apparirebbe negata in alcun modo, la disponibilità per il Presutti	
	dell'importo e della determinazione sulla sua utilizzazione.	
	Ad avviso dell'Attore pubblico, la sussistenza di un rapporto di servizio dei	
	beneficiari di finanziamenti pubblici rispetto all'Ente che li ha concessi sarebbe	
	affermata e confermata da granitica giurisprudenza della Corte dei conti, in ragione	
	della funzione che il privato beneficiario di tali erogazioni viene ad assumere nella	
	realizzazione dei fini di interesse pubblico sotteso all'erogazione stessa. La Procura	
	erariale riferisce dell'esistenza di un consolidato orientamento della Corte di	
	cassazione che ha affermato la giurisdizione della Corte di conti nei confronti dei	
	percettori di finanziamenti pubblici con vincolo di destinazione.	
	La sentenza penale di condanna concorrerebbe principalmente a qualificare poi	
	l'elemento soggettivo della fattispecie, in termini di dolo, come ampiamente	
	confermato da tutte le acquisizioni istruttorie versate in atti.	
	In ordine alla tempestività dell'azione proposta, la Procura ha evidenziato, in	
	primo luogo, la ripetuta attività dell'Amministrazione volta a richiedere quanto dal	
	Presutti dovuto, come importo da restituire e come documentazione e	
	- pag. 5 di 15 -	

	rendicontazione da rendere.	
	Ha richiamato, inoltre, il contenuto dell’art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994	
	secondo cui “ <i>Il diritto al risarcimento del danno si prescrive (...) in caso di occultamento</i>	
	<i>doloso del danno, dalla data della sua scoperta</i> ”. In caso di illeciti penali il <i>dies a quo</i> per	
	l’esordio della prescrizione sarebbe comunemente individuato nella data del rinvio	
	a giudizio. Considerato che sia la richiesta di rinvio a giudizio sia il decreto di	
	fissazione udienza preliminare sono relative all’anno 2021, la Procura erariale ha	
	ritenuto l’azione erariale del tutto tempestiva.	
	5. Sulla quantificazione del danno, la Procura contabile ha distinto tre diverse	
	tipologie di danno.	
	La voce basilare per il risarcimento del danno erariale è corrispondente al	
	contributo percepito per la realizzazione di un progetto mai completato. La	
	vanificazione del progetto comporta la disutilità dello stesso nella sua interezza (a	
	nulla valendo le spese di dubbia riconducibilità fatturate), determinando, anche per	
	l’assenza di formale rendicontazione, l’addebito a titolo di danno da risarcire pari	
	a € 10.000 (<i>eurodiecimila/00</i>).	
	5.1 La condotta tenuta dal convenuto è, inoltre, tale da giustificare la richiesta di	
	un danno da disservizio, quale dispiego di risorse e sottrazione delle stesse dalle	
	attività fisiologiche dell’Amministrazione, ossia di aggravio dell’operare della	
	Pubblica amministrazione per far fronte alla situazione patologica determinatasi.	
	Ad avviso della Procura, la quantificazione di tale danno da disservizio si può	
	determinare solo equitativamente, con riferimento ai parametri disponibili. A tal	
	proposito, l’Attore pubblico individua nella defatigante attività svolta dalla FIRA	
	oltre che dagli altri Servizi della Regione, assieme al valore del finanziamento, i	
	parametri della quantificazione, cosicché ritiene equo addebitare al convenuto	
	- pag. 6 di 15 -	

	Presutti un importo ulteriore, in via presuntiva, pari alla metà del finanziamento	
	sprecato, e quindi a € 5.000 (<i>euro cinquemila/00</i>).	
	5.2 Ad avviso della Procura, il beneficiario del finanziamento, con la sua condotta	
	dolosa nell’ambito della sua compartecipazione alla funzione pubblica della	
	Regione, avendo meritato condanna penale definitiva per uno dei reati	
	espressamente previsto dall’ordinamento al riguardo, ha prodotto anche un <i>vulnus</i>	
	e un disdoro patrimonialmente apprezzabili, conclamato da condanna penale	
	suddetta, proprio alla funzione di sostegno alle attività economiche nel territorio,	
	provocando un senso di disaffezione e di sfiducia nella comunità amministrata.	
	Per tali motivi, ha contestato un danno all’immagine dell’Amministrazione	
	regionale. Lo svolgimento di una funzione di rilievo pubblicistico, tale da sostenere	
	l’affermazione di un rapporto di servizio, autorizza la Procura a ritenere il	
	convenuto Presutti destinatario anche di questa voce di addebito. Questo danno è	
	quantificato in misura pari al finanziamento stesso, vale a dire € 10.000,00 (<i>euro</i>	
	<i>diecimila/00</i>).	
	Il totale delle tre voci di danno erariale assurge in definitiva all’importo di € 25.000	
	(<i>euro venticinquemila/00</i>), che costituisce il contenuto della domanda giudiziale.	
	6. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2025, il Procuratore Regionale, dopo aver	
	brevemente ricostruito la vicenda fattuale e la cornice legislativa di riferimento, ha	
	insistito per le conclusioni come contenute nell’atto introduttivo del giudizio.	
	Così esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per la	
	decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell’articolo 93 c. g. c., dichiara la	
	- pag. 7 di 15 -	

contumacia del sig. Pierluigi Presutti, non costituito nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.

2. Il presente giudizio ha ad oggetto un'ipotesi di danno erariale, in pregiudizio delle pubbliche finanze, complessivamente ammontante ad **€ 25.000,00**, derivante dall'erogazione, in favore del Sig. Presutti Pierluigi, di un finanziamento pubblico regionale per un progetto imprenditoriale mai completato.

3. Ciò premesso, nel merito, il Collegio ritiene che l'azione di responsabilità sia fondata e la richiesta di condanna deve essere parzialmente accolta, in quanto sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile.

In merito al rapporto di servizio, la giurisdizione della Corte dei conti *“è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata”*. Ne discende che *“la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica”* (ex multis, Cass., SS.UU., sent. n. 25495/2009). Nello specifico, con riferimento alla percezione di contributi pubblici, più specificamente, la Corte di cassazione ha affermato che si configura un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e i soggetti privati: *“l'erogazione del contributo è infatti strettamente legata all'effettività della relativa realizzazione, costituente la*

finalità di interesse pubblico giustificatrice dell'investimento di denaro pubblico. Il beneficiario è pertanto vincolato alla realizzazione dell'obiettivo proposto, approvato e finanziato, a tale stregua assumendo, nell'ambito di un 'rapporto di servizio' non 'organico' bensì funzionale, il ruolo di compartecipe ... dell'attività del soggetto pubblico erogatore del contributo finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse" (Cass., SS.UU., ord. n. 21297/2017).

Come già ampiamente illustrato da questa Sezione (cfr. le sentenze n. 122/2015, n.190/2021 alla cui ampia motivazione si rinvia), *“la giurisdizione contabile per responsabilità amministrativa è fondata, ..., sulla ‘distrazione’ di fondi dalla finalità loro propria, distrazione realizzatasi anche mediante ‘illegittima percezione’ degli stessi”*, in quanto viene in tal modo ad essere frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione. Tale pronuncia chiarisce anche i rapporti e le differenze fra l’azione per danno erariale avviata dalla Procura contabile e la richiesta di restituzione del contributo da parte del soggetto erogatore, basate su presupposti diversi e aventi un diverso regime processuale.

Sulla base di tali considerazioni, nel caso di specie, è anzitutto configurabile il rapporto di servizio nei confronti del convenuto Presutti, con conseguente sussistenza della giurisdizione di questa Corte, considerato che lo stesso ha beneficiato di fondi pubblici, sotto forma di un finanziamento agevolato a titolo di “microimpresa costituenda”, per il raggiungimento di specifiche finalità pubbliche, così divenendo compartecipe dell’attività della pubblica amministrazione.

È altresì configurabile la condotta illecita, caratterizzata dall’elemento soggettivo del dolo, in quanto il convenuto Presutti ha richiesto il finanziamento pubblico assumendo l’impegno alla restituzione dello stesso in rate mensili, ma si è rivelato inadempiente rispetto a tale obbligo, senza provvedere alla restituzione. Ha così

	violato il già richiamato disposto di cui all'art. 16, comma 6, dell'Avviso pubblico,	
	con conseguente frustrazione delle complessive finalità che l'Amministrazione	
	intendeva realizzare con l'erogazione del finanziamento.	
	La stessa richiesta di contributo, effettuata nella consapevolezza di non voler	
	adempiere all'obbligo di restituzione, si configura quale illecito amministrativo-	
	contabile, correlato ad un comportamento fin dall'origine doloso. Ad avviso del	
	Collegio, l'obbligo restitutorio rappresenta un connotato essenziale del	
	complessivo intervento, che costituisce non già una dazione a fondo perduto ma	
	un finanziamento a tasso decisamente agevolato. La mancata restituzione	
	rappresenta allora, indipendentemente dal conseguimento degli altri obiettivi	
	voluti dal legislatore, essa stessa un danno erariale risarcibile in quanto viene	
	alterato l'equilibrio finanziario voluto dal legislatore.	
	Il danno è stato correttamente quantificato dall'Attore pubblico, nell'importo	
	complessivo del contributo concesso, che, al momento dell'atto di citazione, non	
	risulta essere stato restituito.	
	Su detto importo va applicata la rivalutazione (da intendersi quale maggior danno	
	da ritardato adempimento o da "svalutazione monetaria"), a decorrere dalla data	
	dell'erogazione dell'importo. Sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi	
	legali sino all'effettivo soddisfo.	
	4. L'Attore Pubblico sostiene, inoltre, che il beneficiario del finanziamento, con la	
	sua condotta dolosa nell'ambito della sua compartecipazione alla funzione	
	pubblica della Regione Abruzzo, avendo meritato condanna penale definitiva per	
	uno dei reati espressamente previsto dall'ordinamento al riguardo, ex art. 316 ter	
	c.p., avrebbe prodotto anche un <i>vulnus</i> e un disdoro patrimonialmente	
	apprezzabili, conclamato dalla condanna penale suddetta, proprio alla funzione di	
	- pag. 10 di 15 -	

	sostegno alle attività economiche nel territorio, provocando un senso di	
	disaffezione e di sfiducia nella comunità amministrata. Lo svolgimento di una	
	funzione di rilievo pubblicistico, tale da sostenere l'affermazione di un rapporto di	
	servizio, autorizzerebbe la Procura a contestare il danno all'immagine e a	
	quantificarlo in misura pari al finanziamento stesso, vale a dire € 10.000,00 (<i>euro</i>	
	<i>diecimila/00</i>).	
	Ad avviso del Collegio, invece, non sussistono, nella fattispecie sottoposta al	
	giudizio, gli elementi idonei a prospettare una responsabilità amministrativa	
	imputabile in capo al convenuto a titolo di danno all'immagine risarcibile.	
	Pur in presenza di un rapporto di presupposizione necessaria fra il danno	
	all'immagine e la commissione di reato contro la P.A., non sempre dal definitivo	
	accertamento della responsabilità penale può ritenersi conseguente una lesione	
	risarcibile all'immagine della pubblica amministrazione, di cui la condanna penale	
	irrevocabile costituisce requisito necessario ma non sufficiente.	
	Al riguardo si ritiene che se, da una parte, sarebbe errato far dipendere la	
	sussistenza del danno all'immagine dal grado di diffusione mediatica della vicenda,	
	sembra, d'altro canto, insufficiente ancorare la dimostrazione dell'esistenza di un	
	danno unicamente alla pronuncia di una condanna, necessariamente pubblica e,	
	come tale, conoscibile da chiunque, sebbene la normativa di riferimento appare	
	aver rafforzato l'intima connessione che esiste fra la tipologia di danno in esame e	
	i reati contro la P.A. (cfr. sentenza n. 160/2012 della III sezione centrale	
	d'Appello).	
	L'esistenza del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, come di ogni	
	altro danno erariale, deve essere sempre provata da parte della Procura regionale:	
	tale danno, pertanto, non può coincidere semplicemente con la condotta illecita	
	- pag. 11 di 15 -	

	dell'agente pubblico (cfr. Corte conti, Sez. giur. Reg. siciliana, sent. nn. 979/2012	
	e n. 819/2019) e, pertanto, deve essere provata la lesione a danno della Pubblica	
	amministrazione di appartenenza in termini di perdita di prestigio, che costituisce	
	la conseguenza del fatto lesivo (Corte conti, SS.RR. giur., sent. n. 1/2011).	
	In conclusione, a parere del Collegio, difetta nel caso di specie la prova della	
	sussistenza di un concreto e attuale danno all'immagine, non potendosi sostenere	
	che la condanna penale definitiva per uno dei reati espressamente previsto	
	dall'ordinamento contro la Pubblica amministrazione, ex art. 316 ter c.p., avrebbe	
	prodotto un <i>vulnus</i> e un disdoro patrimonialmente apprezzabili, alla funzione di	
	sostegno alle attività economiche nel territorio, provocando un senso di	
	disaffezione e di sfiducia nella comunità amministrata, come sostenuto dall' Attore	
	pubblico.	
	5. La Procura regionale contesta, altresì, al convenuto la sussistenza di un danno	
	da disservizio, riferito al pregiudizio quale dispiego di risorse e sottrazione delle	
	stesse dalle attività fisiologiche dell'Amministrazione, ossia di aggravio dell'operare	
	della Pubblica amministrazione per far fronte alla situazione patologica	
	determinatasi. L'Attore pubblico individua nella defatigante attività svolta dalla	
	FIRA oltre che dagli altri Servizi della Regione, assieme al valore del	
	finanziamento, i parametri della quantificazione, ritenendo equo quantificare tale	
	tipologia di danno in un importo pari alla metà del finanziamento sprecato, e	
	quindi a € 5.000 (<i>euro cinquemila/00</i>).	
	Tale richiesta, ad avviso del Collegio, non può essere accolta.	
	Al riguardo, si rammenta che il danno da disservizio, secondo la giurisprudenza	
	contabile < si risolve nel pregiudizio- ulteriore rispetto al “ danno patrimoniale	
	diretto”- recato dalla condotta illecita del dipendente al corretto funzionamento	
	- pag. 12 di 15 -	

	dell'apparato pubblico, concretandosi, ad esempio, in una delle seguenti	
	fattispecie: mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia,	
	dell'economicità e della produttività dell'azione e dell'attività di una Pubblica	
	Amministrazione (Sez. giur. reg Umbria, sent. n. 346 del 28 settembre 2005);	
	dispendio di energie per la ricostruzione di contabilità mancanti o contraffatte	
	(Sez. giur. Reg. Marche, sent. n.18 dell'11 gennaio 2005); costo sostenuto	
	dall'amministrazione per accertare e contrastare gli effetti negativi	
	sull'organizzazione delle strutture e degli uffici in conseguenza dei comportamenti	
	dolosi di un dipendente (Sez. giur. Reg. Marche, sent. n. 195 del 10 marzo 2003);	
	costi sostenuti per il ripristino della funzionalità dell'ufficio (Sent. giur. Reg. Sicilia,	
	sent. n. 881 del 20 maggio 2002); mancato conseguimento dell'andamento	
	dell'azione pubblica (Sez. giur. Reg. Umbria, sent. n. 511 del 29 novembre 2001);	
	dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali pubblici (Sezione II centrale di	
	appello, sent. n. 125 del 10 aprile 2000 > (così, Sezione giurisdizionale regionale	
	per l'Emilia-Romagna, sentenza n. 210/2012; v. anche, da ultimo, questa Sezione,	
	sentenza n. 13/2020).	
	A parere del Collegio difetta, nel caso in esame, la prova della sussistenza di un	
	concreto e attuale danno da disservizio, non potendosi ritenere che, nella specifica	
	fattispecie, esso sussista in conseguenza di una mera condotta antidoverosa, in	
	assenza di una specifica individuazione del pregiudizio causato sotto tale profilo.	
	6. Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e sono	
	liquidate con separata nota a cura della Segreteria, in applicazione estensiva dell'art.	
	31, comma 5, c. g. c.	
	P. Q. M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente	
	- pag. 13 di 15 -	

	pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 20924 del registro di	
	Segreteria,	
	CONDANNA	
	-il sig. Gianluigi PRESUTTI al pagamento, in favore della Regione Abruzzo,	
	della somma di € 10.000,00 (<i>euro diecimila/00</i>), da maggiorarsi di rivalutazione	
	monetaria, calcolata dalla data in cui è stato effettuato il versamento del contributo	
	pubblico e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così	
	rivalutata andranno calcolati gli interessi legali, a decorrere da tale ultima data e	
	sino al soddisfo.	
	Condanna, altresì, il sig. Presutti al pagamento in favore dell’Erario delle spese di	
	giudizio liquidate a cura della Segreteria con nota a margine del presente atto ex	
	art. 31 comma 5 c. g. c.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.	
	Il giudice estensoreIl Presidente	
	(<i>Stefano Grossi</i>)(<i>Bruno Domenico Tridico</i>)	
	f.to digitalmentef.to digitalmente	
	Depositato in segreteria il 10/02/2025	
	Il Direttore della segreteria	
	f.to Dottoressa Antonella Lanzi	
	La Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo	
	Giudizio N. 20924/R.	
	Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31,	
	comma 5, con nota a margine della suestesa sentenza di condanna pronunciata	
	- pag. 14 di 15 -	

